



*Consiglio Regionale della Puglia*

1

**LEGGE REGIONALE 09 MARZO 2009, N. 1**

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n.4”



## **LEGGE REGIONALE**

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n.4”.

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

### Art. 1

*(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)*

1. Il comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia ), è sostituito dal seguente:

“10. Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4, e all'articolo 43, comma 5, l'assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria, successivamente all'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria), così come integrato dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40”.



**Art. 2**

*(Integrazione all'articolo 53 della l.r. 19/2006)*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 19/2006 è aggiunta la seguente :

“e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.

**Art. 3**

*( Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006 )*

1. Il comma 2 dell'articolo 35 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r. 19/2006, così come modificato dall'articolo 11 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.“.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
(Pietro Pepe)

**IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO**  
(Renato Guaccero)

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE AULA E RESOCONTAZIONE**  
(Silvana Vernola)



*Consiglio Regionale della Puglia*

4

E' estratto del verbale delle sedute del 25 e 26 febbraio 2009 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Pietro Pepe)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Renato Guaccero)

IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE AULA E RESOCONTAZIONE  
(Silvana Vernola)